

BStGer BB.2016.359 vom 14. Dezember 2016

Bundesstrafgericht, 2016-12-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2016.359

FR: TPF BB.2016.359 du 14 décembre 2016

IT: TPF BB.2016.359 del 14 dicembre 2016

Regeste

Atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione (art. 20 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv.).

E. 1.2

Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 29 settembre 2016, è stato notificato alla reclamante in data 30 settembre 2016 (v. act. 1 pag. 2 e act. 1.2). Il reclamo, interposto il 10 ottobre 2016, è pertanto tempestivo.

E. 1.3

Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Secondo la giurisprudenza, il ricorso contro una

- 4 -

decisione mediante la quale il pubblico ministero rifiuta di abbandonare un procedimento penale da lui condotto è però inammissibile (v. sentenze del Tribunale penale federale 1B_375/2016 del 21 novembre 2016, consid. 2; 1B_209/2011 del

E. 2

CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; P. GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

E. 6

Visto quanto precede, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 7

Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e

- 8 -

le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

- 9 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.